



17.5.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Relatore per parere: Pavel Telička

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto sull'economia circolare, comprendente un piano di azione per l'economia circolare e quattro proposte legislative sui rifiuti. Lo scopo della proposta legislativa in esame è di fissare obiettivi per la riduzione dei rifiuti, compresi obiettivi relativi alle discariche, al riutilizzo e al riciclaggio, da conseguire entro il 2030. La proposta presenta inoltre un percorso a lungo termine ambizioso e credibile per la gestione dei rifiuti e le attività di riciclaggio.

Sebbene la commissione ITRE abbia deciso di dividere il pacchetto in quattro fascicoli separati, questi sono strettamente interconnessi. Molte delle modifiche relative alle statistiche e alle definizioni di rifiuti sono presentate alla direttiva quadro sui rifiuti, mentre gli obiettivi e gli obblighi basati su tali definizioni o statistiche sono presentati nell'ambito delle altre tre direttive. È pertanto necessario garantire la coerenza tra tutti i fascicoli.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta rivista della Commissione poiché adotta un approccio più ampio, più olistico e anche più realistico. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è effettivamente fondamentale per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e una gestione efficiente dei rifiuti nell'UE. È indubbio che in tale ambito siano necessari ulteriori miglioramenti. Gli obiettivi proposti dalla Commissione devono essere ambiziosi e allo stesso tempo realistici e conseguibili per tutti gli Stati membri, altrimenti l'UE corre il rischio di andare incontro a una frammentazione del mercato interno e a uno sviluppo non inclusivo e conseguentemente diseguale in tale ambito. Una visione a lungo termine con obiettivi sufficientemente ambiziosi è la strada giusta da percorrere. Tuttavia il relatore nutre ancora dei dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per la definizione degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che siano adeguati o meno. Inoltre, dopo la raccolta di dati affidabili e confrontabili, sarà necessario rivedere gli obiettivi e i livelli di ambizione in modo adeguato. Il relatore si rammarica altresì per l'assenza, nell'intera proposta, di un'impostazione incentrata sull'istruzione e l'informazione, elementi che invece dovrebbero costituire il nucleo stesso della trasformazione.

L'obiettivo della proposta di direttiva recante modifica delle direttive relative a veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori nonché rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è di semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri. La posizione del relatore mira a semplificare la legislazione per gli Stati membri e le imprese, onde evitare che siano imposti loro ulteriori obblighi superflui, e a creare condizioni di parità tra gli operatori del mercato. Non è auspicabile introdurre una nuova regolamentazione aggiuntiva, ma occorre piuttosto favorire la creazione di un ambiente in cui le imprese possano applicare le soluzioni più ecologiche ed efficaci sotto il profilo dei costi, in linea con la strategia a lungo termine. Gli Stati membri devono creare condizioni adeguate, tra l'altro introducendo incentivi fiscali e sostenendo la simbiosi industriale, per garantire che i fabbricanti adempiano alle loro responsabilità. Il relatore si chiede tuttavia se la proposta della Commissione relativa a pile e accumulatori permetta di conseguire tali obiettivi.

Se l'UE intende davvero realizzare la transizione verso l'economia circolare, deve creare al suo interno infrastrutture adeguate e un mercato aperto per i trasporti e la gestione dei rifiuti. Tale obiettivo non è ancora stato raggiunto, e nel futuro questa situazione potrebbe ostacolare una gestione dei rifiuti efficiente nell'UE. Il relatore propone pertanto che la Commissione

valuti se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa concernente le spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi ad essa correlati e accelerarne i tempi.

Un altro elemento importante del quadro in questione è costituito dal trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) oggetto di raccolta differenziata. Non ha senso provvedere alla raccolta differenziata dei RAEE se in seguito non è previsto un trattamento adeguato. Alcuni Stati membri dell'UE hanno già introdotto norme minime obbligatorie per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625), e il relatore invita pertanto la Commissione ad adottare misure che rendano obbligatorio il rispetto delle norme EN 50625 per il trattamento dei RAEE.

Il relatore desidera altresì attirare l'attenzione sull'esportazione al di fuori dell'UE di prodotti considerati rifiuti elettronici e di materie prime secondarie (RAEE, rottami metallici, plastica, ecc.) L'UE dovrebbe concentrarsi non solo sul monitoraggio del trattamento e del riciclaggio di tali materiali al di fuori del suo territorio, come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, ma anche sull'esportazione illegale di tali materie prime verso i paesi terzi, che rappresenta innanzitutto una questione di applicazione della legislazione in vigore. La proposta della Commissione relativa alla legislazione sui rifiuti non costituisce il quadro opportuno per affrontare tali questioni; la Commissione dovrebbe tuttavia prenderle in considerazione in sede di revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e delle norme correlate nell'ottica di evitare le esportazioni al di fuori dell'UE, concentrandosi sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione in vigore. È positivo che la Commissione stia elaborando nuove proposte in settori quali la progettazione ecocompatibile o l'attuazione di talune direttive, il che potrebbe contribuire a ridurre l'esportazione illegale di rifiuti elettronici.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(2) Per ridurre gli oneri regolamentari per enti o imprese di piccole dimensioni, occorre introdurre una semplificazione degli obblighi di autorizzazione e di registrazione a loro imposti.	soppresso

Or. en

Motivazione

Sebbene il relatore sostenga con forza la necessità di ridurre gli oneri regolamentari, la proposta di direttiva non semplifica gli obblighi di autorizzazione e di registrazione (obiettivo che è invece previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti - si veda il considerando 26 di tale proposta), per cui il considerando in questione è superfluo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È **necessario** migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento

(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È **opportuno** migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, **che dovrebbe essere rappresentato da Eurostat**, e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. **La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sullo stato di attuazione di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.**

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. L'utilizzo di operazioni di trattamento adeguate da parte soltanto di alcuni degli operatori degli impianti di trattamento dei RAEE rappresenta un rischio per l'ambiente. La direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche prevede che la Commissione elabori norme comuni per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625). Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione per rendere tali norme giuridicamente vincolanti.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva è opportuno semplificare e rendere meno onerose le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, prevedendo procedure più semplici per le imprese e garantendo nel contempo il rispetto delle norme ambientali. La Commissione dovrebbe affrontare tale questione nel contesto della revisione del regolamento (CE) n.

^{1 bis} Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le procedure relative alle spedizioni di rifiuti non rappresentino un onere inutile per le imprese. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi e accelerare tale procedura.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del

13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma -1 (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito il seguente articolo:

"Articolo 8 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri ricorrono agli strumenti o alle misure di cui all'allegato II bis.

2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure o agli strumenti specifici introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.";

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunto l'allegato II bis, quale riportato nell'allegato I della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 21 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri ricorrono agli strumenti o alle misure di cui all'allegato IV bis.

2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure o agli strumenti specifici introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni."

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è aggiunto l'allegato IV bis, quale riportato nell'allegato II della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo in vigore

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri *possono stabilire* norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.";

Emendamento

-1) all'articolo 8, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri *stabiliscono* norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti *e provvedono alla loro pubblicazione.*";

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4

Testo in vigore

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare *sulle* norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

Emendamento

-1 ter) all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare ***sulla serie EN 50625 di*** norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee, ***conformemente al mandato stabilito nella direttiva 2012/19/UE***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri ricorrono agli strumenti o alle misure di cui all'allegato X bis.

***2. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle misure o agli strumenti specifici introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ...
[inserire la data: diciotto mesi dopo***

l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.'';

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Allegato X bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) è aggiunto l'allegato X bis, quale riportato nell'allegato III della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Allegato I (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I

Alla direttiva 2000/53/CE è aggiunto il seguente allegato II bis:

"Allegato II bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Strumenti economici:

1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento oppure divieti specifici d'incenerimento di rifiuti

riciclabili;

1.3 estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw) a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

1.4 misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

1.5 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

1.7 misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;

1.8 misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

2. Ulteriori misure:

2.1 misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

2.2 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

2.3 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;

2.4 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

2.5 creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie come pure tra gli Stati membri;

2.6 eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Or. en

Emendamento 17

**Proposta di direttiva
Allegato II (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Allegato IV bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato II

Alla direttiva 2006/66/CE è aggiunto il seguente allegato IV bis:

"Allegato IV bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Strumenti economici:

1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento oppure divieti specifici d'incenerimento di rifiuti riciclabili;

1.3 estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw) a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani

alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

1.4 misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

1.5 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

1.7 misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;

1.8 misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

2. Ulteriori misure:

2.1 misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

2.2 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

2.3 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;

2.4 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

2.5 creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie come pure tra gli Stati membri;

2.6 eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Or. en

Emendamento 18

**Proposta di direttiva
Allegato III (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Allegato X bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III

Alla direttiva 2012/19/UE è aggiunto il seguente allegato X bis:

"Allegato X bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

1. Strumenti economici:

1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento oppure divieti specifici d'incenerimento di rifiuti riciclabili;

1.3 estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali (PAYT - pay-as-you-throw) a tutto il territorio nazionale per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

1.4 misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

1.5 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

1.7 misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;

1.8 misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.

2. Ulteriori misure:

2.1 misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

2.2 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

2.3 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;

2.4 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

2.5 creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie come pure tra gli Stati membri;

2.6 eventuali misure alternative o

aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Or. en